

# STUDIO MENGUCCI

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario*

*Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato*

*Dottore Ragioniere Commercialista*

*Consulente del Lavoro*

*Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista*

*Consulente del Lavoro*

*Revisore Legale*

Roma, 24/06/2022

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Fiscale  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*

Prot. N. 156/F/2022

### OGGETTO: DECORRENZA DAL 30 GIUGNO 2022 DELLE SANZIONI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo ricordarLe che, il DL PNRR2 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al **30 giugno 2022** la decorrenza delle **sanzioni** previste per la **mancata accettazione di pagamenti elettronici** (POS) da parte di commercianti e professionisti.


L'esercente ha l'obbligo di accettare le carte di pagamento: tale obbligo è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.

#### **Sanzione**

Pertanto, dal **30 giugno 2022** nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione

amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

**NOTA BENE** – La sanzione verrà comminata indipendentemente dall'ammontare del pagamento rifiutato.



Per la sanzione in esame viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa), ovvero l'istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

**Esempio**

Il 1° luglio 2022 un esercente attività di ristorazione si rifiuta di accettare un pagamento di 8€ con una carta di pagamento.

La sanzione sarà pari a 30,32€, ossia 30€ + 4% di 8€.

**Credito acquisto/noleggio POS**

Si ricorda che fino al 30 giugno 2022 agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che acquistano, noleggianno o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati a sistemi evoluti di incasso, spetta un credito d'imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in oggetto, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico.

Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160€ per singolo esercente, nella misura del:

<b>%</b>	<b>ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente</b>
<b>70%</b>	→ non superiore a 200.000 euro;
<b>40%</b>	→ superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
<b>10%</b>	→ superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Parimenti, agli esercenti che nel corso dell'anno 2022 **acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nelle seguenti misure:

%		<b>ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente</b>
<b>100%</b>	→	non superiore a 200.000 euro;
<b>70%</b>	→	superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
<b>40%</b>	→	superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Entrambi i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.

I crediti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP. Inoltre, non contribuiscono alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.

%		<b>ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente</b>
<b>100%</b>	→	non superiore a 200.000 euro;
<b>70%</b>	→	superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
<b>40%</b>	→	superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il DL PNRR2 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.

L'esercente ha l'obbligo di accettare le carte di pagamento: tale obbligo è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.

## Sanzione

Pertanto, dal **30 giugno 2022** nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

**NOTA BENE** – La sanzione verrà comminata indipendentemente dall'ammontare del pagamento rifiutato.

sanzione

→

**30 euro + 4% valore transazione rifiutata**

Per la sanzione in esame viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa), ovvero l'istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

### **Esempio**

Il 1° luglio 2022 un esercente attività di ristorazione si rifiuta di accettare un pagamento di 8€ con una carta di pagamento.

La sanzione sarà pari a 30,32€, ossia 30€ + 4% di 8€.

## **Credito acquisto/noleggio POS**

Si ricorda che fino al 30 giugno 2022 agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati a sistemi evoluti di incasso, spetta un credito d'imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in oggetto, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico.

Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160€ per singolo esercente, nella misura del:

%	ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente
<b>70%</b>	→ non superiore a 200.000 euro;
<b>40%</b>	→ superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
<b>10%</b>	→ superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Parimenti, agli esercenti che nel corso dell'anno 2022 **acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nelle seguenti misure:

%		ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente
<b>100%</b>	→	non superiore a 200.000 euro;
<b>70%</b>	→	superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
<b>40%</b>	→	superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Entrambi i crediti sono utilizzabili esclusivamente in **compensazione tramite modello F24**, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.

I crediti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP. Inoltre, non contribuiscono alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci